DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

Art. 1

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali. La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette. In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'art. 9, puo' consentire la ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente. L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 5 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Estremi	Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Titolo	I — Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-assicurazione-dei-crediti-all-esportazione-soggetti/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it